PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972

Art. 1

Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonche' nei comuni di Castelleone Suasa, Castel Colonna, Corinaldo, Filottrano, Monterado, Ostra Vetere e Ripe, colpiti dal terremoto verificatosi nel giugno 1972, e' sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto nel territorio di tali comuni, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico e il concorso pronostici. Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e' sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 14 giugno 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purche' siano gia' scaduti o vengano a scadere entro il 30 novembre 1972. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in localita' non colpite dal terremoto.

Versione in vigore dal 1 luglio 1972, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle-marche/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it